

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1455-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE MEZZAPESA)

Comunicata alla Presidenza il 10 gennaio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Interpretazione autentica dell'articolo 38, primo comma, della
legge 20 maggio 1982, n. 270, in materia di precariato scolastico

**d'iniziativa dei senatori SAPORITO, SCHIETROMA, VALITUTTI,
DE CATALDO, BERLINGUER e GOZZINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, nell'interpretare autenticamente l'articolo 38 della legge n. 270 del 1982, si propone di porre rimedio ad una discriminazione esistente nei confronti di coloro che hanno insegnato religione non ammessi ad usufruire della riserva di posti concessa, ai sensi dell'articolo medesimo, a quanti abbiano prestato servizio di insegnamento non di ruolo antecedentemente al 10 settembre 1981.

L'intervento legislativo si rende necessario al fine di ricomprendere — come pure la sistematica della legge e la *ratio* dell'articolo 38 suggeriscono — nella dizione di « insegnamento non di ruolo » quello comunque svolto a titolo precario, a prescindere dalla esistenza di un « ruolo ». Peraltro, la norma che si interpreta autenticamente non prevede alcuna immissione in ruolo *ope legis* ma soltanto la fruibilità di un titolo compensativo, concesso *una tantum* — solo per il primo concorso ordinario bandito dopo la legge n. 270 del 1982 — in considerazione di un certo servizio prestato in determinati anni scolastici e solo per i vincitori del concorso per titoli ed esami, già in possesso del

prescritto titolo di studio per la partecipazione al concorso medesimo.

Va inoltre tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 824 del 1930, applicativa del Concordato lateranense — non modificata nè dalla legge n. 312 del 1980 nè dalla legge n. 270 del 1982 —, « gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti; fanno parte del corpo insegnante » e che per essi il servizio prestato è stato sempre riconosciuto come titolo valido per la riserva dei posti in tutti i precedenti concorsi — oltre che per l'iscrizione nelle graduatorie provinciali per incarichi e supplenze — nonché per l'ammissione e partecipazione ai corsi abilitanti speciali del 1972 e ordinari del 1975.

Per questi motivi la Commissione ha ritenuto che l'interpretazione autentica contenuta nel disegno di legge soddisfi importanti esigenze equitative, nel contempo riconoscendo una professionalità didattica proficuamente utilizzabili anche negli insegnamenti curricolari.

MEZZAPESA, relatore

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 38 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è interpretato nel senso che nella dizione « servizio di insegnamento non di ruolo » sono compresi tutti i servizi effettivi comunque prestati, ivi compreso il servizio di insegnamento di religione, antecedentemente al 10 settembre 1981.